



A.R.S.

Amateur Radio Society Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e RadioAssistenza

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ANNESSO ALLO STATUTO NAZIONALE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI BOLOGNA DEL 29 APRILE 2017

Preambolo

Obiettivo del presente Regolamento è quello di fornire una interpretazione autentica delle norme statutarie, e precisare laddove necessario le norme attuative dei principi generali ivi descritti.

Articolo 1

1. L'attività di tutela dell'Associazione nei confronti del radiantismo, attività che le è propria e rientra tra i fini associativi, viene intesa, in particolare, nel senso di salvaguardia dei diritti di coloro i quali hanno conseguito una regolare licenza radioamatoriale, rilasciata da uno dei Paesi di cui agli accordi CEPT ed operanti in Italia. A tale fine l'Associazione potrà interagire e, se necessario, dirimere situazioni di contrasto tra Soci e nei confronti delle Amministrazioni, promuovendo miglioramenti normativi in ambito locale e nazionale, nonché proporre leggi e normative in genere a vantaggio della categoria.
2. A tali fini, l'Associazione potrà delegare, di volta i volta, tra i propri Soci, ex art.11, comma 2, lettera b), uno o più rappresentanti da accreditare nelle competenti sedi nazionali, regionali e/o locali.
3. L'attività di sperimentazione si dovrà intendere quale insieme di tutte quelle attività connesse all'uso delle apparecchiature radio ricetrasmittenti, comunque denominate, anche auto-costruite, di ascolto e/o di sperimentazione, necessarie o utili allo sviluppo delle comunicazioni nel settore radiantistico.

Articolo 2

1. La sede legale e sociale dell'Associazione potrà essere stabilita ovunque sul territorio italiano, previa delibera del Comitato Esecutivo Nazionale ai sensi dell'art. 2.1 dello Statuto. Tale delibera verrà sottoposta alla presa d'atto, con voto di ratifica in occasione della prima Assemblea Ordinaria utile.

Articolo 3

1. L'Associazione, nei limiti indicati dallo Statuto, si intende aperta a tutti gli interessati che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione, in particolare quella di promuovere e sostenere tutte le attività di collaborazione nell'ambito delle radio comunicazioni e della sperimentazione.
2. A tal fine l'Associazione, con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, potrà favorire la costituzione di gruppi di radioamatori che si riuniranno in nuclei regionali denominati "A.R.S. - Radioassistenza in emergenza". Tali gruppi potranno essere coordinati da un responsabile locale indicato dai Circoli, mentre, per il coordinamento sovra-regionale di tali strutture, se necessario, si ricorrerà a delegati appositamente nominati.

3. Le medesime strutture potranno essere impiegate al fine di prestare radio assistenza in tutte quelle manifestazioni, anche sportive o organizzative, ove venga espressamente richiesta la presenza di radioamatori, a garanzia dei collegamenti a media e lunga distanza, anche con l'ausilio di ponti ripetitori.
4. Dette attività potranno prevedere un rimborso spese a carico di chi richiede l'assistenza. La struttura locale che provvederà a tali attività potrà accettare donazioni, a titolo di autofinanziamento per i fini statuari associativi. Sono in ogni caso escluse prestazioni di lavoro remunerato, anche occasionale, da parte di Soci a favore dell'Associazione.
5. La nomina e/o l'elezione del Coordinatore di Circolo darà diritto all'assunzione della carica di "Referente di Circolo".
6. Il Referente del Circolo intratterrà rapporti, quale rappresentante della sola struttura locale, con le Amministrazioni Pubbliche in ambito locale, rappresenterà le istanze del Circolo al Comitato Esecutivo Nazionale e nominerà i propri collaboratori.
7. I Circoli saranno regolamentati con apposita delibera del Comitato esecutivo Nazionale ai soli fini del coordinamento associativo, ma non potranno agire in nome e per conto del Comitato Esecutivo Nazionale né impegnare in alcun modo il suo nome o quello dell'Associazione, essendo essi strutture dotate di autonomia sotto il profilo amministrativo, organizzativo e gestionale.
8. Il Comitato Esecutivo Nazionale potrà nominare, qualora necessario ed ai soli fini organizzativi, un "delegato" preposto al coordinamento regionale laddove l'alta densità di Soci, ed in particolare di Circoli regolarmente aperti e funzionanti, ne richieda la presenza. Il delegato unicamente coordina e riferisce in merito al Comitato Esecutivo Nazionale, senza poteri né ispettivi né di sovrapposizione gerarchica nei confronti dei responsabili dei Circoli.
9. L'Associazione - che già risulta membro fondatore della U.I.R. Unione Italiana Radioamatori - Federazione delle Associazioni Radioamatoriali - potrà infine favorire e promuovere l'aggregazione di Associazioni, Gruppi, Club o movimenti aventi i medesimi scopi sociali propri dell'Associazione.

Articolo 4

1. Le dimissioni, sia dalla qualità di Socio, che da qualsiasi carica sociale, sono una manifestazione di volontà di chi le compie, ed in quanto atto unilaterale e meramente recettizio esse non sono soggette né ad accettazione né potranno essere ritirate una volta comunicate. Le dimissioni dalla qualità di Socio hanno effetto, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dalla data di chiusura dell'esercizio sociale cui si riferiscono, mentre quelle dalle cariche sociali hanno effetto immediato.
2. Il carattere di perpetuità che riguarda i "Soci Fondatori" di cui all'art. 8.7 dello Statuto si riferisce all'iscrizione all'Associazione, e non già alla volontarietà dell'appartenenza alla stessa. Lo status di "Socio Fondatore" potrà pertanto cessare a fronte di dimissioni e/o atto di recesso comunque comunicato, secondo quanto previsto al punto (1) che precede.
3. I Soci Ordinari sono coloro che hanno chiesto e ottenuto tale qualifica dal Comitato Esecutivo Nazionale. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali purché abbiano compiuto la maggiore età. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, laddove deliberata.
4. I Soci Onorari non potranno eccedere il numero di dieci unità, salvo motivata delibera di deroga, per eccezionali motivi, da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.
5. Essi dovranno possedere imprescindibilmente le qualità descritte nell'art. 7 dello Statuto. In particolare, la loro riscontrata "notorietà e positiva immagine" dovrà essere valutata in ambito nazionale.

Articolo 5

1. Il Segretario/a generale ha la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione. Redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, gli atti relativi ai libri contabili dell'Associazione. Svolge funzione di coordinamento dei Circoli unitamente al Presidente.
2. Nel rispetto delle normativa sulla tutela dei dati personali, i Soci potranno consultare solo i dati di cui A.R.S. è in possesso a motivo dell'iscrizione del Socio, e per i quali il titolare ha prestato il proprio consenso alla comunicazione a terzi.

Articolo 6

1. Il Presidente può delegare la firma e può conferire incarichi sia gestionale che su specifiche materie di interesse associativo.
2. Il Presidente nazionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza del Comitato Esecutivo Nazionale e/o a seguito di voto di sfiducia, espresso per via anche telematica, da parte di almeno 1/3 dei Soci iscritti. In caso di sfiducia, il Comitato Esecutivo Nazionale procederà a nuova nomina.